



COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E DOMICILIARE

CAPO I FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Funzioni del Comune in campo sociale

1. Ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 e della legge 08.11.2000 n°328 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione, la realizzazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; l'accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Castelvucco esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e di beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri di valutazione della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 31.03.1998 n.109 e successive modificazioni.

Art. 3 – Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Castelvucco attiva i seguenti interventi:
 - a) Sostegno economico;
 - b) Integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - c) Sostegno a famiglie affidatarie di minori;
 - d) Servizio di assistenza domiciliare.

Art. 4 – Diritto alla prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali tutti i cittadini residenti nel Comune di Castelvucco, sia di nazionalità italiana che straniera.

Art. 5 – Destinatari

1. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini di cui all' art. 4 che ne facciano richiesta, previo controllo dei requisiti richiesti dal Regolamento.
2. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti.
3. Pertanto dovranno essere sviluppati progetti miranti a facilitare l'accesso ai servizi nelle misure disponibili.
4. Dovranno altresì essere messi a punto strumenti adeguati di informazione.

5. Le persone e le famiglie possono essere chiamate a concorrere al costo dei servizi oggetto del presente regolamento in base alle loro condizioni economiche, per salvaguardare il criterio dell'equità.

Art. 6 – Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 7 – Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:
 - a) La tipologia dei servizi e delle prestazioni;
 - b) I soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
 - c) Le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
 - d) Le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali.

CAPO II INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 8 – Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, definito ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al comma 3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella riportata al successivo art. 14.ù
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 11.
4. Le disposizioni del presente regolamento non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art. 9 – Composizione del nucleo familiare.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni sociali agevolate, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - a) Della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - b) Se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto;
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale;
 - b) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - c) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se dalla medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 10 – Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando , per ciascun componente del nucleo familiare:
- a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata ai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva univa, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
 - b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in territorio dello Stato;
 - c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato,
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma, l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti.

Articolo 11 - Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è la somma del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, e del patrimonio immobiliare individuato ai sensi del successivo art. 13.

2. I valori patrimoniali di cui ai successivi artt. 12 e 13 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Articolo 12 – Determinazione del patrimonio mobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica:
 - a) Deposizioni e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo;
 - b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
 - c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dal prospetto redatto dalla società di gestione;
 - d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate o non quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato;
 - e) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato, per le quali va assunto il valore delle consistenze;
 - f) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
2. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del patrimonio mobiliare di cui al primo comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto, detratta la franchigia di € 15.493,71.

Articolo 13 – Determinazione del patrimonio immobiliare.

1. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si può detrarre, in alternativa alla detrazione del debito residuo, il valore ai fini ICI della casa di abitazione, nel limite di € 51.645,69.
3. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
 - a) L'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
 - b) Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica per la suddetta quota;

Articolo 14 – Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:
 - a) 0.5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente o di invalidità superiore al 66%;

- b) 0.35 per ogni ulteriore componente;
- c) 0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore, o di entrambi i genitori che abbiano svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi nell'anno precedente;

CAPO III SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 15 – Destinatari.

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Castelcucco che si trovano in una delle condizioni di bisogno individuate all'art. 16 del presente regolamento, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'ente.
2. La prestazione economica serve assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 16 – Elementi delimitanti lo stato di bisogno

1. Il comune di Castelcucco attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) Insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
 - b) Incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso ;
 - c) Esistenza di circostanza, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) , a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
 - d) Esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 17 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in :

a) Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa:

- Tale intervento è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, che è costituito dalla soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
- Il Comune di Castelcucco assume, quale valore economico del "minimo vitale " l'importo ISEE di € 4.000,00, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
- Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Castelcucco, che si trovino in tutto le seguenti condizioni:
 - Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare. Così come individuato all'art.8 del presente Regolamento, inferiore al valore economico del minimo vitale;
 - Assenza di patrimonio immobiliare;ù
 - Esistenza di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.
- Il Comune di Castelcucco concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie inferiori al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:
 - Il "sussidio ", consistente nell'ordinanza e continuativa elargizione di somme di danaro;

- Il “buono”, consistente in vantaggi di natura economica nell’acquisto di beni e/o servizi.
- Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.
- L’assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.
- Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando la formula di seguito specificata:

CONTRIBUTI DA EROGARE = ISEE M.V. – ISEE N.F. – REDDITI ESENTI ISEE/PARAMETRO

b) Assistenza economica temporanea

- Possono fruire dell’assistenza economica temporanea i residenti, che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera a);
- Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale proposto dal servizio sociale;
- L’intervento economico, definito all’interno del progetti individuale , avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è qualificato secondo la formula di cui alla lettera a), comunque in misura non superiore ad € 300,00 mensili. Il presente tetto è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
- È motivo di esclusione o di interruzione dell’assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

c) Interventi economici straordinari

- L’assistenza economica straordinaria consiste in sussidi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di emergenza, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia.
- Il Comune di Castelcucco, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite del minimo vitale, le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:
 - a) Il “sussidio”, consistente nella concessione di un contributo economico una tantum;
 - b) Il “buono” consistente in vantaggi di natura economica nell’acquisto di beni e/o servizi;
 - c) La “esenzione” da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare.
- Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell’aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

d) Contributi a titolo di anticipazione

- Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) e che siano in un temporanea ed eccezionale situazione di difficoltà economica e che debbano sostenere spese onerose o improrogabili.
- La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione da parte del beneficiario di un impegno alla restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l’Ufficio Servizi Sociali.

Art. 18 – Modalità di presentazione della domanda

1. L’istruttoria dello stato di bisogno viene attivata a seguito di apposita istanza dell’interessato richiedente l’assistenza economica, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica relativa all’anno precedente.

2. Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale Comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti del Volontariato.

Art. 19 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale ed entro 30 giorni deve esserne comunicato l'esito al richiedente.
2. L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.
3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, la Giunta comunale provvede, con propria deliberazione, all'erogazione del contributo.

Art. 20 – Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.
2. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, per superarne lo stato di indigenza.
4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI

Art.21 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette – Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 22 – Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Castalcucco prima dell'inserimento nella struttura protetta.
2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona si trova in tutte le seguenti situazioni:
 - Non sia autosufficiente, ai sensi della scheda Svama sanitaria e sociale dell'U.O.D.;
 - Non sia in grado di pagare interamente la retta della prestazione assistenziale con i propri redditi;
 - Non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
 - Non abbia un patrimonio immobiliare vendibile;
 - Non abbia parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 e seguenti del Codice Civile, in grado di integrare la retta.

Art. 23 – Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.

1. Qualora l'anziano richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, nell'ordine Civile, nell'ordine: il coniuge, i figli, (e in loro mancanza i discendenti prossimi(nipoti), i genitori(e in loro mancanza gli ascendenti prossimi); i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva.

Art. 24 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati.

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{ISEE} + \frac{\text{REDDITI ESENTI ISEE}}{\text{PARAMETRO SCALE EQUIVALENZA}} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE} + \text{REDDITI ESENTI ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE}}{\text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}} = \text{CAPACITA' CONTRIBUTIVA}$$

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura dalla seguente formula:
(capacità contributiva – minimo vitale) X 80%
4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati e che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 25 – Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.
2. La domanda va corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica.
3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;
4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale provvede d'ufficio anche su iniziativa di Enti del Volontariato.

Art. 26 – Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve esserne comunicato l'esito al richiedente, entro 30 giorni.
2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:
 - Verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
 - Verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.;
 - Verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 23 e 24 del presente regolamento e calcolo della quota di contribuzione di ciascun parente;
 - Qualora vi sia disaccordo tra Comune e familiari si convocano gli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;
 - Al termine delle suddette verifiche, se la retta non fosse ancora coperta, si provvederà all'integrazione della stessa mediante deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 27 – Recupero e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati implica la necessità di provvedere a :
 - a) Recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
 - b) Rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di

urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza di presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistiti e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adibita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P.(abbandono di persone minori o incapaci).
3. E sempre preferibile esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C. prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto.

Art. 28 – Casi particolari

1. Qualora gli istituti di ricovero condizionino l'ammissione degli utenti al rilascio di formale impegnativa di spesa da parte del Comune, a prescindere dalla disponibilità e dalle capacità economiche della famiglia d'origine del ricoverando, sarà necessario provvedere all'acquisizione di idoneo atto d'obbligazione solidale (sottoscritto dai civilmente obbligati del ricoverando) con il quale essi si impegnano formalmente alla copertura della retta.

CAPO V SOSTEGNO A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

Art. 29 – premessa

1. Il Comune di Castelcuoco ha delegato la gestione delle funzioni sociali relative ai minori all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consultori Familiari e all'Equipe Affidato. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi di cui sopra attuano l'affido allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. L'affido familiare si realizza con modalità di affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano.

Art. 30 – Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile, a prescindere dall'ISEE, quale riconoscimento dell'Amministrazione per l'impegno sociale svolto.
2. Il contributo mensile alla famiglia affidataria per il mantenimento del minore residente a Castelcuoco è così stabilito:
 - a) Entità pari alla pensione minima INPS per l'Affido completo (diurno e notturno);
 - b) Entità pari al 50% della pensione minima INPS per l'Affido Giornaliero;
 - c) Entità pari al 30% della pensione minima INPS per l'Affido Pomeridiano.
3. Nel caso in cui i minori vengano affidati alla medesima famiglia l'entità del contributo viene riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 14 del presente regolamento.
4. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti Codice Civile, il contributo viene erogato nella misura del 50% delle entità definite per l'affidamento etero - familiare. Qualora vi sia una situazione di indigenza, da valutare in base ai criteri stabilito al CAPO III del presente regolamento, il contributo alla famiglia affidataria viene erogato nella misura intera.

Art. 31 – Contribuzione economica della famiglia di origine.

1. La famiglia d'origine si impegna nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche da valutare in base al Minimo Vitale di cui al CAPO III del presente regolamento.
2. La famiglia d'origine non è tenuta alla contribuzione qualora abbia un valore ISEE inferiore ad €4.000,0.

CAPO VI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 32 – Obiettivi.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio sociale unitario e globale, che ha il fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, di mantenere l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.
2. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:
 - Favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
 - Mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona ,
 - Prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
 - Contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
 - Favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
 - Fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del casa.
3. Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quale lo stesso deve cessare (ad eccezione dei casi in cui soggetti destinatari siano anziani e si presentino bisogni che richiedono interventi prolungati nel tempo, che assumono il carattere di stabilità).

Art. 33 – Destinatari.

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane.
2. Nel caso in cui l'utente non vivo solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.
3. I destinatari possono essere:
 - autosufficienti: chi è in grado di gestire da solo, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e gode prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;
 - parzialmente sufficienti: chi sa gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presenta delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno;
 - non autosufficienti: chi non è assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate.
4. Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:
 - Anziani (oltre i 60 anni)
 - Nuclei familiari con minore a rischio (0 – 18 anni);
 - Minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
 - Inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
 - Altri (malati psichici, alcolisti, ecc. 18 – 60 anni).
5. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio – sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 34 – Compiti e prestazioni.

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono:
 - a) Relative alla persona:
 - Igiene e cura personale;

- Fornitura a domicilio dei pasti;
 - Aiuto nella preparazione dei pasti;
 - Disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.)
 - Provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di ricovero, centri di riabilitazione,
 - Accompagnamento a visite mediche;
 - Trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione;
- b) Relative all'abitazione:
- Aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche;
- c) Relative all'aiuto nella gestione familiare:
- Aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
 - Aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.
- d) Relative all'aspetto sanitario:
- Assistenza per assunzione farmaci
 - Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio – assistenziale che comportano attività di semplice attuazione quali, per esempio, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito;
 - Aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o sussidi atti a migliorare il grado di autosufficienza.
2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 35 – Organizzazione del servizio.

1. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione con soggetti pubblici o privati, tramite convenzione od appalto.
2. L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate in bilancio dall'amministrazione comunale.
3. L'Equipe del SAD, coordinata dal responsabile dei servizi sociali, è composta dall'assistente sociale e dall'operatore addetto all'assistenza, che svolge le mansioni di cui all' art. 34 del presente regolamento.

Art. 36 – Modalità di accesso al servizio

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare deve presentare domanda di ammissione all'assistente sociale presso il Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica.
2. L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio – sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari evidenziati criticità e/o necessità di interventi immediati.
3. Nei casi in cui l'intervento venga richiesto da terzi, l'assistente sociale dovrà informare la persona interessata, acquisendone il consenso.

Art. 37 – Criteri di ammissione e istruttoria.

1. L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:
 - Situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
 - Situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del

potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i componenti servizi dell'ULSS (es. U.O.SD.) secondo le modalità e i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio – sanitari integrati di rete di cui al Piano di Zona, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare (ADIMED) e alle misure di sostegno agli assistiti (es. Progetto Anziano Fragile).

– Situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'assistente sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice civile. Al tal fine verranno considerati l'indicatore ISEE, la pensione di invalidità e i benefici L.R. 28/91.

2. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:
 - a) Relazione dell'assistente sociale basata su visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;
 - b) Certificato di invalidità civile e certificazione medica;
 - c) Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE;
3. Sulla base della documentazione prodotta la fase dell'istruttoria il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento.

Art. 38 – Lista d' attesa.

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:
 - Situazione sociale e familiare:
 - Persona che vive sola;
 - Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
 - Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;
 - Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) gestire la situazione (necessità di assistenza /sorveglianza continua);
 - Problemi di relazione con i figli o nipoti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
 - Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo.
 - Situazione sanitaria:
 - Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;
 - Situazione economica:
 - ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 4.000,00.
2. Qualora siano presentate più domande dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 39 – Piano di Assistenza Individualizzato.

1. Al momento dell'attivazione del servizio, e sulla base delle risultanze dell'istruttoria in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) che deve essere sottoscritto dall'utente e dai i suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizi.
2. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenza od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.
3. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno del'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente .
4. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

5. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio – sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 40 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – quote di contribuzione.

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.
2. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. (ISEE N.F. + REDDITI ESENTI/PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA) del nucleo familiare cui appartiene l'assistito o degli obbligati agli alimenti, inferiore o pari a € 6.000,00. In presenza di una situazione ISEE superiore, è dovuta una contribuzione, secondo le percentuali di cui alla tabella seguente:

SITUAZIONE I.S.E.E. SAD	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
> € 6.000,00	10%
> € 6.500,00	20%
> € 7.000,00	30%
> € 7.500,00	40%
> € 8.000,00	50%
> € 8.500,00	60%
> € 9.000,00	70%
> € 9.500,00	80%
> € 10.000,00	90%
> € 10.500,00	100%

3. La quota di contribuzione a carico dell'utente sarà calcolata con le suddette percentuali sul costo orario del servizio moltiplicato per il numero delle ore effettuate dall'operatore ogni mese a favore dell'utente.

Art. 41 – Servizio pasti.

1. In presenza di persone non in grado di provvedere automaticamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con eventuale trasporto a domicilio.
2. Il servizio pasti, individuato come servizio complementare a quelli di assistenza domiciliare, è erogato per il pranzo diurno e viene prestato dal lunedì al venerdì durante tutto il corso dell'anno.
3. Le decisioni in merito all'ammissione al servizio pasti sono definite dall'assistente sociale e sono sottoposte al responsabile del Servizio Sociale del Comune.
4. Le spese di fornitura del pasto restano a totale carico dell'assistito.

**CAPO VII
SERVIZIO PRESSO LA CASA DELL'ANZIANO**

Art. 42 – Casa dell'anziano

1. La "Casa dell'anziano" è edificio di proprietà comunale, sito in via S. Antonio, 1, 1° piano, adibito ad alloggio protetto e finalizzato a dare ospitalità a persone anziane bisognose purché autosufficienti.
2. Gli interessati a questo servizio socio-assistenziale devono presentare richiesta scritta alla Giunta Comunale, allegando i seguenti documenti:
 - Certificazione ISEE relativa all'anno precedente la domanda;
 - Nominativi dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - Certificato del medico curante attestante le condizioni di autosufficienza.

3. La Giunta Comunale individua i beneficiari valutando le domande sulla base della situazione socio-familiare, ambientale ed economica dei richiedenti.
4. Il Comune provvede all'arredamento di base delle camere degli ospiti: in particolare si formino un letto completo di rete e materasso, un comodino, un armadio a due ante, un tavolo, due sedie, un piano di cottura con fornello elettrico e un frigorifero.
5. Viene inoltre garantito l'accesso quotidiano di un Operatore Addetto all'Assistenza comunale con il compito di sorvegliare, controllare ed assistere gli ospiti.
6. Il Comune mette a disposizione un apparecchio telefonico il cui uso è consentito esclusivamente per le urgenze di tipo sanitario. È vietato l'uso del telefono per scopi personali.
7. Viene inoltre fornita una lavatrice comune, il cui uso è consentito esclusivamente sotto la sorveglianza dell'Operatore Addetto all'Assistenza comunale. L'uso del ferro da stiro deve essere richiesto al suddetto Operatore.
8. Ogni ospite della Casa dell'Anziano è tenuto a munirsi di apparecchio di Telesoccorso.
9. Gli ospiti si impegnano a tenere puliti e in ordine le proprie camere e i locali comuni, a mantenere tra loro rapporti di civile convivenza e rispettosi della privacy, ad evitare rumori molesti o attività che possano disturbare gli altri anziani, soprattutto durante le ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 7:00) e nel primo pomeriggio (dalle ore 13:00 alle ore 16:00). È fatto divieto ai beneficiari di ospitare altre persone nella propria camera. Gli ospiti godranno di ogni libertà di movimento, purchè non arrechino disturbo o disagio agli altri anziani. È consentito ricevere visite di parenti e/o amici tutti i giorni nelle seguenti fasce orarie:
 - Dalle ore 09:00 alle ore 12:00
 - Dalle ore 16:00 alle ore 21:00
10. Le rette e le tariffe per i servizi offerti sono stabilite dalla Giunta Comunale.
11. Ogni altra spesa per beni e servizi non previsti dal presente regolamento (ad es. altri pezzi d'arredamento o suppellettili, apparecchio televisivo) sono a totale carico degli ospiti.
12. Eventuali danni causati alla struttura o all'arredamento fornito dal Comune saranno rimborsati dall'ospite che li ha causati.
13. La Giunta Comunale si riserva il diritto di revocare l'uso del locale qualora fossero accertate gravi deficienze nella tenuta dello stesso, fossero emersi gravi motivi a turbamento della convivenza degli ospiti o si verifici la perdita dell'autosufficienza.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Controlli

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche per l'ammissione ai servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dell'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 e dalla normativa sull'indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, venissero accertati redditi e/o patrimoniali in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e dal questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.
3. È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.